



ASSOCIAZIONE
REGIONALE
COMUNI DEL VENETO

Via A. Rossi, 35 - 35030 Rubano (PD)
Tel. 049 8979033 Fax 049 8979037
E-mail anciveneto@anciveneto.org
Internet www.anciveneto.org

Anci Veneto

Prot. 00001871 del 18/06/2010



0502 - particolari regolamentazioni
(comunicazioni di comuni)

Rubano, 18 giugno 2010
C44

Alle Sig.re Sindache ed
ai Sigg. Sindaci,
dei Comuni del Veneto

LORO INDIRIZZI


Oggetto: scheda di lettura del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78.

Cari colleghi,

vi unisco in allegato la scheda di sintesi delle principali norme di interesse dei Comuni del Decreto Legge 78/2010, scheda predisposta dalla Consulta Finanza Locale di questa Associazione.

Cordialmente

IL PRESIDENTE
Giorgio Dal Negro



DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. (GU n. 125 del 31-5-2010 - Suppl. Ordinario n.114)

SINTESI DELLE NORME DI INTERESSE PER I COMUNI

Art.5 - Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici

- Lo svolgimento da parte degli Amministratori di qualsiasi incarico conferito da Enti pubblici da luogo solo al diritto al rimborso delle spese. Eventuali gettoni di presenza non possono superare i 30 euro a seduta
- L'indennità di funzione dei Consiglieri è onnicomprensiva e viene ridotta da un quarto a un quinto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali
- Viene eliminato il riferimento delle indennità del Sindaco al trattamento economico fondamentale del segretario generale
- Viene eliminato il riferimento dei gettoni di presenza sia sull'aggiornamento triennale delle indennità su base ISTAT che dalla quantificazione degli stessi da parte del Ministero dell'interno che della determinazione da parte degli Enti.
- Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, gli importi delle indennità sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione fino a 250000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.000 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti.
- Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di enti territoriali diversi da quelli di cui all'articolo 114 della Costituzione, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.
- Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di una indennità di funzione, a sua scelta

Art. 6 - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

- La partecipazione agli organismi collegiali operanti presso la Pubblica amministrazione o agli organi collegiali degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute se previsto dalla

normativa vigente, mentre eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera

- I compensi riconosciuti da società o altro ente al dipendente autorizzato ad attività esterne devono essere corrisposti direttamente all'amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale. Tale norma vale anche per gli incarichi già in essere.
- Dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo possono essere costituiti al massimo da 5 componenti, il collegio dei revisori da 3 componenti. Vigè l'obbligo di aggiornare conseguentemente gli Statuti.
- Il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di società pubbliche, se non quotate in borsa, è ridotto del 10 per cento
- A partire dal 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non potrà superare il 20% della corrispondente spesa del 2009
- A partire dal 2011 la spesa annua per spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza non potrà superare il 20% della corrispondente spesa del 2009
- a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati e' subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. In ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi.
- A partire dal 2011 sono vietate le spese per sponsorizzazioni
- Le società pubbliche si devono conformare al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni di cui sopra
- A partire dal 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni superiori al 50% dell'equivalente spesa dell'anno 2009
- A partire dal 2011 le spese per la formazione del personale non possono superare il 50% delle equivalenti spese dell'anno 2009
- A partire dal 2011 le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi non possono superare l'80% delle equivalenti spese dell'anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere
- le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione di Regioni, alle Province Autonome e Enti del Servizio sanitario nazionale, non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite

ART. 8 - Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche

- A partire dal 2011 il limite per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato è fissato al 2 per

cento del valore dell'immobile, fatti salvi gli interventi obbligatori per la sicurezza previsti dalle norme;

- A partire dal 2011 le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di razionalizzazione che riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5 per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009 al netto delle assegnazioni per il ripiano dei debiti pregressi. In caso di mancata elaborazione o comunicazione del predetto piano si procede ad una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi alla predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le risorse a disposizione dell'Amministrazione inadempiente sono ridotte dell'8 per cento rispetto allo stanziamento dell'anno 2009.

ART. 9 - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

- Fino al 2013 compreso il trattamento economico dei dipendenti pubblici, compresi i dirigenti, non può superare quello del 2010
- il trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti pubblici, compresi i dirigenti, superiore a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 130.000 euro;
- i rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008-2009 non possono determinare un aumento della retribuzione superiore al 3,2%. La norma vale retroattivamente
- le amministrazioni possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere quello delle unità cessate nell'anno precedente
- è sospeso il rinnovo contrattuale dei dipendenti per il triennio 2010-2012
- le amministrazioni che alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, devono conferire al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore

ART. 14 Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

- I trasferimenti correnti dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. La riduzione è effettuata con criterio proporzionale
- In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, ossia lo sforamento. La mancata trasmissione delle certificazioni comporta l'azzeramento dei trasferimenti
- A partire dal 2011 c'è il divieto di assunzione a qualsiasi titolo per gli Enti il cui costo del personale superi il 40% della spesa corrente. Gli altri Enti possono assumere per un importo pari al 20% delle cessazioni dell'anno 2010
- i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009
- per il 2010 non si applica la premialità prevista dall'art. 77 bis della DL. 112/2008
- viene concesso ai Comuni un contributo complessivo di 200 mln di euro per l'anno 2010, contributo al di fuori del patto di stabilità

- le funzioni fondamentali dei Comuni – individuate all'articolo 21, comma 3 della legge 42 del 2009 – sono obbligatorie per l'ente e obbligatoriamente devono essere svolte in maniera associata dai Comuni con meno di 5.000 abitanti. La Regione, previa concertazione con i Comuni interessati, individua la dimensione territoriale ottimale per l'esercizio delle funzioni stesse.
- Si fa divieto ai Comuni sotto i 30.000 abitanti di costituire società. Entro il 31 dicembre 2010 i Comuni cedono o mettono in liquidazione le società già costituite, a meno che la partecipazione non sia paritaria, ovvero costituita da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti. I comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società
- TIA: le norme si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria

Art. 18 Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e

Contributivo

- I Comuni partecipano all'attività di accertamento fiscale e contributivo. Lo strumento individuato è il Consiglio Tributario, da costituirsi singolarmente nei Comuni con più di 5.000 abitanti e in forma consorziale nei comuni con meno di 5.000 abitanti
- Il regolamento per l'istituzione degli stessi deve essere approvato dai Consigli Comunali entro 90 gg per i Comuni con più di 5.000 abitanti e 180 gg per gli altri
- Per gli accertamenti su indicazione dei Comuni spetterà a questi il 33% delle somme recuperate

Art. 19 Aggiornamento del catasto

- dal 1° gennaio 2011 è attivata l'"Anagrafe Immobiliare Integrata", costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio, alla quale i Comuni accedono sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche da determinarsi con prossimi decreti
- Le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte in forma partecipata dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi, da determinarsi con prossimi decreti. Ove non esercitate dai Comuni, le attività connesse alle predette funzioni sono esercitate dall'Agenzia del Territorio, sulla base del principio di sussidiarietà
- Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dall'Agenzia del Territorio le funzioni in materia di:
 - a) individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali;
 - b) controllo della qualità delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti;
 - c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per l'edilizia, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;
 - d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico digitale per l'edilizia;
 - e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata;
 - f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, nonché poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato previa intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.